

COMUNE DI NURACHI
Provincia di Oristano



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 20.05.2002

Il Segretario Comunale
D.ssa Graziella Madau

Il Sindaco
Dott. Claudio Ponti

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.

Art. 2
Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura inoltre di ogni singola Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

Art. 3
Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 30, 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

In particolare per:

- a) Gestione diretta
Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
- b) Gestione mista
Si definiscono impianti a gestione mista tutte quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.
- c) Gestione convenzionata
Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

Art. 4
Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
- Determina e aggiorna le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
 - Predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

Art 5

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 6

Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 7

Pianificazione attività

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

Art. 8

Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Nella concessione in uso degli impianti avranno, in ogni caso, diritto di priorità le società sportive locali.

Art. 9

Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Art. 10

Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare le quote previste nel tariffario.

Art. 11

Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;

- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 12

Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 13

Convenzioni

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse..

La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.

Art. 14

Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n°17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato.

Art. 15

Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 16

Doveri del concessionario

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;

- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- f) consentire a richiesta l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- h) concedere l'uso dell'impianto per manifestazioni organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94) per quanto rientri nella competenza del concessionario, ferme restando le responsabilità che il D.lgs 626/94 pone a carico dell'Ente proprietario delle strutture sportive. Al concessionario incombe l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate negli impianti a norma del D.Lgs 626/94.
- l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.

Art. 17

Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione e il mantenimento ordinario sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Art. 18

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 19

Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 20

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 21

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti -

ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 22

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 23

Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 24

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 25

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 26

Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, delle Disposizioni sulla Legge in Generale.